

TAR Emilia Romagna
sezione staccata di Parma - sez. I - 10 novembre 2022 n. 314
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 60 cod.proc.amm.

sul ricorso numero di registro generale 370 del 2022, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Parma, XXXXXX, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Territoriale del Governo di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria *ex lege*;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, recante il rigetto della domanda di «emersione» ex art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 presentata dal ricorrente in favore della lavoratrice -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo di XXXXXXXX;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. XXXXXXXX nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Visto l'art. 60 cod.proc.amm., che consente l'immediata assunzione di una decisione di merito, con "sentenza in forma semplificata", ove nella camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e nessuna delle parti dichiara che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;

Considerato che in data-OMISSIS- il ricorrente presentava allo Sportello Unico per l'Immigrazione di XXXXXX una domanda di «emersione» ex art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (conv. legge n. 77/2020) in favore della sig.ra -OMISSIS-, cittadina -OMISSIS-, per un rapporto di lavoro domestico;

che, tuttavia, essendo emerso il rilascio in -OMISSIS- del passaporto esibito dalla sig.ra -OMISSIS- quando poi convocata per la firma del contratto di soggiorno, l'Amministrazione ne ha desunto l'allontanamento della stessa dall'Italia nelle more della conclusione del procedimento e quindi la sussistenza di una causa di per sé ostativa alla concessione del beneficio della «emersione», alla luce del disposto dell'art. 103, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 34

del 2020;

che avverso il provvedimento di diniego ha proposto impugnativa il ricorrente, datore di lavoro, adducendo che l'interessata era stata costretta a fuoriuscire temporaneamente dal territorio nazionale dopo la presentazione della domanda di «emersione», e ciò per rinnovare il passaporto presso il Consolato del -OMISSIS-;

che, in ogni caso, a suo dire, la previsione secondo cui “... *i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’-OMISSIS-*” riguarda la sola fase anteriore alla presentazione della domanda di «emersione», mentre tra i requisiti della sanatoria non vi è anche quello della permanenza dello straniero in Italia fino alla stipula del contratto di soggiorno, con la conseguenza che il divieto di uscita perdura solo finché sia presentata l’istanza di regolarizzazione;

che si è costituito in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo di XXXXX, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, opponendosi all’accoglimento del ricorso;

che alla camera di consiglio del 9 novembre 2022 la causa è passata in decisione;

Ritenuto che la controversia ha ad oggetto il diniego di regolarizzazione ex art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (conv. legge n. 77/2020) relativamente ad un rapporto di lavoro “domestico” riguardante cittadina -OMISSIS- cui l’Amministrazione imputa di essersi indebitamente allontanata dal territorio nazionale nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di «emersione» e la sottoscrizione del contratto di soggiorno;

che, in particolare, si tratta di determinare la portata della suindicata disposizione nella parte in cui stabilisce che “(...) *i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’-OMISSIS-*”, previsione che il ricorrente assume imporre la continuativa presenza in Italia fino alla presentazione dell’istanza di sanatoria, sì da potersi invece l’istante liberamente allontanare dal territorio nazionale nel periodo successivo alla presentazione dell’istanza e fino alla decisione sulla medesima domanda;

che, in realtà, secondo un orientamento giurisprudenziale che il Collegio condivide (v. TAR Toscana, Sez. II, 16.11.2021 n° 1492), una simile lettura della norma non trova riscontro alcuno nella lettera della legge, che è esplicita nel prevedere che coloro che aspirano alla sanatoria, tanto ai sensi del primo che del secondo comma dell’art. 103 cit., non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’-OMISSIS-, da intendersi nel senso della loro obbligatoria presenza in Italia ininterrottamente da quella data e fino alla definizione della procedura di regolarizzazione;

che, di recente, è stata confermata dal giudice di secondo grado una interpretazione di questo tipo, rilevandosi come, per essere la *ratio* della disciplina della regolarizzazione quella di favorire i cittadini stranieri che si trovino in situazioni di precarietà lavorativa ma presentino i presupposti per potersi integrare nel tessuto sociale nazionale, il requisito del non avere lasciato l’Italia dall’-OMISSIS- e fino al termine della procedura di emersione sia stato inserito dal legislatore in quanto condizione emblematica della volontà dello straniero di permanere sul territorio nazionale in modo stabile e continuativo, il che difetta quando ci si sia recati al di fuori dei confini nazionali in maniera immotivata o comunque per motivazioni irrilevanti dal punto di vista giuridico e per un periodo di tempo prolungato (v. Cons. Stato, Sez. III, 8.09.2022 n° 7814);

che, in ragione di ciò, si è al contempo evidenziato che diverso significato ha però il caso dell’essersi momentaneamente allontanati dall’Italia per un lasso temporale circoscritto e per potere esercitare un diritto fondamentale dell’individuo, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata che non è in contrasto con lo spirito della norma poiché un allontanamento momentaneo,

non preventivabile e giustificato dall'esercizio di un diritto imprescindibile della persona umana non implica di certo l'assenza di volontà dello straniero di permanere sul territorio Italiano in modo stabile e continuativo (così Cons. Stato, Sez. III, n. 7814/2022 cit.);

che nella fattispecie, come documentato dal ricorrente (v. dichiarazione del Console Generale del -OMISSIS- a -OMISSIS-), la sig.ra -OMISSIS-, cittadina -OMISSIS-, aveva dovuto rivolgersi alle autorità -OMISSIS- di -OMISSIS- per l'indifferibile rinnovo del passaporto in scadenza, operazione per problemi tecnici in quel periodo – -OMISSIS- – impedita al consolato di -OMISSIS-;

che, pertanto, il temporaneo allontanamento dell'interessata dal territorio nazionale in un momento anteriore alla definizione del procedimento di regolarizzazione rientra, per quanto comprovato, tra i casi di breve interruzione della permanenza in Italia giustificati dall'esercizio di un diritto imprescindibile dello straniero, come tali estranei alla causa ostantiva invocata dall'Amministrazione;

che, in definitiva, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato;

Considerato che, stante la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 60 cod.proc.amm., la Sezione può decidere con "sentenza in forma semplificata";

che, in effetti, l'immediata definizione della presente controversia non trova ragione preclusiva nella mancata comparizione delle parti all'odierna camera di consiglio, posto che, come rilevato dalla giurisprudenza (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. II, 17 febbraio 2021 n. 1453), l'obbligo di sentire le parti circa la possibilità di decidere il merito della causa è configurabile solo laddove queste siano presenti, mentre la scelta di non comparire all'udienza camerale fissata per la discussione della domanda cautelare non costituisce ostacolo alla rapida definizione del giudizio e quindi alla conversione del rito – che è potere a chiara caratterizzazione ufficiosa –, altrimenti ciò frustrando la *ratio* acceleratoria insita nell'art. 60 cod.proc.amm. e il principio costituzionale, che ne sta a fondamento, della ragionevole durata del processo;

che le spese di lite possono essere compensate, vista la peculiarità della fattispecie esaminata

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di XXXXX, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Compensa le spese di lite, ma con rifusione – a carico dell'Amministrazione – del contributo unificato versato dal ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone citate.

Così deciso in XXXXX nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati XXXXXXXXXXXXXXX

